



APERTURA STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER INCENDI BOSCHIVI AVVISO ALLA POPOLAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della Legge 353/2000 si rende noto che la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n. 742 del 12/03/2019, in ragione delle condizioni meteorologiche in atto previste dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte, **ha decretato, su tutto il territorio regionale del Piemonte, lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi a partire dal 13 MARZO 2019, fino a nuova comunicazione.**

In applicazione dell'articolo 10, comma 7, della Legge Regionale n. 15/2018, si rammenta che, nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi:

“Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'art. 4:

- ***non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 dell'art. 10 della L.R. n. 15/2018;***
- ***sono vietate entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, quali : accendere fuochi , accendere fuori pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare , disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;***
- ***è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio”.***

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 15/2018 le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, comma 2 e 3 l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro.

Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 10 della l. 353/2000.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Li , 13 MARZO 2019

IL SINDACO
Francesco Azzalin